



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Politiche Della Casa
UFFICIO CASA – BANDI ERP**

BANDO DI CONCORSO PER L'ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI GENOVA.

In attuazione dell'art.4 della Legge Regionale 29 giugno 2004, n. 10 e s.m.i. e dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della Delibera di Giunta Regione Liguria n. 613 del 25/7/2018 nonché del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/6/2016 e s.m.i. in materia di assegnazione gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio del Comune.

Si rende pertanto noto che dal 5 marzo 2020 al 4 giugno 2020 :

E' EMANATO

il seguente bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'art. 2 comma 1 della Legge Regionale 10 del 29/06/2004 e ss.mm.ii., situati nel Comune di Genova che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2004 i requisiti per la partecipazione al Bando di concorso sono i seguenti:

Requisiti del richiedente:

1. Avere compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del Bando (5 marzo 2020);
2. - essere cittadino italiano;
- essere cittadino di Stati appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornati in Italia e loro familiari, ai sensi del D. Lgs. N. 30/2007;
- essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. lgs. N. 3/2007;
- essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. lgs. N. 251/2007;

- essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del d. lgs. N. 286/1998.

3. Risiedere anagraficamente o prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genova ovvero nel bacino di utenza "H" (Genova, Arenzano, Cogoleto, Masone, Mele, Tiglieto, Rossiglione, Capo Ligure, Davagna, Bargagli, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Sant'Olcese, Isola del Cantone, Savignone, Ronco Scrivia, Busalla, Casella) per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti alla data di pubblicazione del bando. La residenza non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all'estero e nel caso di lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune ove svolgeranno la loro nuova attività. Possono altresì i lavoratori destinati a prestar servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.

Requisiti del richiedente e dei componenti il nucleo familiare:

4. Possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente - secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e relative modalità applicative) non superiore al limite di accesso pari a € 17.000,00. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore a € 20.000,00.

Si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno 2018 mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre 2018.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione ISEE deve essere sottoscritta entro la data di scadenza e cioè entro il 4 giugno 2020, pena l'esclusione.

5. Non avere diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio provinciale.
E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo nella tabella sotto riportata:

N. COMPONENTI	SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE	
	VALORI MINIMI (MQ)	VALORI MASSIMI (MQ)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' viceversa da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.

Il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale, in deroga al requisito di cui al presente punto 5, non viene considerato al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell'assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio.

6. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili sia superiore a € 103.799,28 corrispondente al valore medio, incrementato del 20% degli alloggi di ERP presenti nel bacino di utenza "H".
Ai fini dell'accertamento del requisito predetto non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente.
7. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui al punto 5 dei requisiti per l'assegnazione, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio.
8. Non titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di presentazione della domanda, la documentazione di cui all'articolo 3 comma 4 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con le caratteristiche riportate nella tabella di cui al punto 5.
9. Assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di ERP o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione.

Nello specifico **non può** partecipare al bando:

- colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione ovvero provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio nei cinque

anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;

- il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;
- l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n. 513/77 o della L. n. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

10. Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l'immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

11. Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il residente o colui che presta l'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza H, possono partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. La partecipazione alla procedura concorsuale non impedisce, quindi, al richiedente di aderire ad altri bandi emanati da Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel caso si tratti di bando emanato da un Comune diverso da quello di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, per il tramite del Comune dove risiede o in cui presta l'attività lavorativa esclusiva o principale.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale **deve essere compilata, datata e firmata in tutte le sue parti, pena l'inammissibilità della stessa**, unicamente su appositi moduli in distribuzione presso gli Uffici Comunali o scaricabili dai siti istituzionali del Comune di Genova

(www.comune.genova.it) e dell'A.R.T.E (www.arte.ge.it), allegando obbligatoriamente copia fotostatica leggibile (in corso di validità) del documento di identità e del codice fiscale.

Alla domanda dev'essere allegato:

a) qualora sia un cittadino straniero:

- ai sensi dell'art. 40, comma 6 del T.U. approvato con D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 189/2002, **proveniente da uno stato NON aderente all'U.E.** deve allegare obbligatoriamente copia del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per cittadini stranieri) ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale e attestazione di regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo ovvero copia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs n. 251/2007;

- ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 445/2000 i cittadini **NON appartenenti all'U.E.** devono fornire **pena l'esclusione**, la documentazione attestante l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare nel Paese di provenienza;

b) qualora invece il partecipante non risieda nel Comune di Genova e nel caso in cui sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi:

- dichiarazione del datore di lavoro ovvero idonea documentazione sostitutiva che comprovi di svolgere o iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genova o in un Comune del bacino di utenza H.

c) qualora siano state dichiarate situazioni che comportano il rilascio dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione;

d) qualora siano state dichiarate situazioni di antigienicità dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare certificazione rilasciata dalla ASL competente.

ESIGENZA DI AUTONOMIA DEI NUCLEI FAMILIARI E CASI PARTICOLARI

Possono presentare domande distinte i nuclei familiari anagraficamente conviventi che decidono di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e s.m..

Possono altresì presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:

- a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
- b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n. 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell'alloggio.

In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Nel caso in cui alla lettera b), ai fini della valutazione del disagio economico, è considerato l'ISEE del nucleo di provenienza di entità minore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.

Qualora, uno o più componenti maggiorenni appartenenti ad un nucleo già assegnatario di un alloggio di ERP, intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante gli stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare con le modalità sopra descritte ad una delle seguenti condizioni:

- a) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendono staccarsi;
- b) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l'ente gestore.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti per la partecipazione al presente bando e le condizioni che danno luogo al punteggio.

Le situazioni relative alle condizioni valutate di seguito riportate, qualora possedute, sono rese in autocertificazione indicando gli estremi del documento rilasciato (Ente Pubblico erogatore, data, numero di protocollo generale e quant'altro idoneo a reperire la certificazione rilasciata).

L'Ufficio Casa è tenuto ad effettuare idonei controlli a campione sulle domande presentate e qualora emergano situazioni di non veridicità rispetto a quanto dichiarato, lo stesso provvederà ad agire come meglio specificato alla voce **Obblighi e Sanzioni.**

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La valutazione della domanda avviene in relazione alle seguenti situazioni del nucleo concorrente e con le seguenti modalità:

- condizioni familiari;
- condizioni abitative;
- situazione economica;
- periodo di residenza;
- presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando.

CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

CONDIZIONI FAMILIARI

Non sono cumulabili, ai fini del punteggio, le condizioni di cui ai seguenti punti:

- a) 1. "ANZIANI" con 4. "FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE"
e 6. "STATO DI DISOCCUPAZIONE"

b) 4. “FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE” con 5. “PERSONE SOLE CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO”

1. ANZIANI

Nuclei familiari i cui componenti, ivi comprese le persone singole, che alla data di pubblicazione del Bando di concorso abbiano superato 65 anni ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro come nei successivi punti a) e b) del punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75anni; **PUNTI 20**

b) tutti i componenti del nucleo familiare con età maggiore di 65 anni; **PUNTI 15**

2. DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente, è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

a) invalidità civile al 100% con handicap grave o con indennità di accompagnamento ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PUNTI 30**

b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PUNTI 20**

c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PUNTI 15**

d) invalidità dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili. **PUNTI 8**

3. MALATI TERMINALI

Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da apposita certificazione medica. **PUNTI 8**

4. FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero da costituirsi entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 40° anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori; **PUNTI 12**

b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 40° anno alla data di pubblicazione del bando di concorso, senza minori; **PUNTI 10**

c) famiglia di nuova formazione con minori; **PUNTI 7**

d) famiglia di nuova formazione senza minori; **PUNTI 5**

Per coppia si intendono coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione

all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio secondo i termini fissati dal bando stesso.

5. PERSONE SOLE, CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO

Nucleo familiare così composto:

- a) genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico; **PUNTI 16**
- b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata; **PUNTI 15**
- c) persona sola, la cui condizione deve essere anagraficamente comprovata; **PUNTI 8**

6. STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente; **PUNTI 18**
- b) richiedente o altro componente, con età maggiore di 45 anni; **PUNTI 10**
- c) richiedente o altro componente, con età minore di 45 anni; **PUNTI 8**

7. RICONGIUNGIMENTO

Nucleo familiare che necessita di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda; **PUNTI 10**
- b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda. **PUNTI 10**

8. CASI PARTICOLARI

- a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso; **PUNTI 15**
- b) nucleo familiare di emigrato che necessita rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell'assegnazione; **PUNTI 15**

CONDIZIONI ABITATIVE

Non sono cumulabili, ai fini del punteggio, le condizioni di cui ai seguenti punti:

- a) **9. RILASCIO ALLOGGIO con tutte le altre condizioni abitative**
- b) **10. CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA con tutte le altre condizioni abitative**
- c) **14. BARRIERE ARCHITETTONICHE con 13 CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO e con 15 CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'**

9. RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L.431/1998. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipula del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi delle D.M. 30/3/2016:

a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione nel caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli Accordi Territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso i Comuni; **PUNTI 80**

b) sia decorso, dalla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione; **PUNTI 60**

c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio. **PUNTI 30**

10. CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

Richiedenti che abitino da almeno tre mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto convenzione abitativa transitoria. **PUNTI 70**

11. COABITAZIONE

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità; **PUNTI 15**

b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado. **PUNTI 12**

12. SOVRAFFOLLAMENTO

a) sovraffollamento estremo (X*) **PUNTI 20**

b) sovraffollamento marcato (X) **PUNTI 15**

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina con superficie >= mq. 8)						
	1	2	3	4	5	6	7
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

13. CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi; **PUNTI 25**

b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggio per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi. **PUNTI 20**

14. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2 che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente). **PUNTI 25**

15. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Richiedenti, di cui al precedente punto 1 che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo. **PUNTI 13**

16. INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare, come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la Casa" e s.m.i. **PUNTI 20**

"..... Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente – dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata"

SITUAZIONE ECONOMICA

a) Il punteggio per le condizioni economiche potrà essere compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare partecipante, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione € 17.000,00 e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

$$\frac{\text{limite di accesso ISEE} - \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{limite ISEE}}$$

Ad esempio per un ISEE pari a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,82 ottenuto nel modo seguente:

$$\frac{17.000,00 - 3.000,00}{17.000,00}$$

b) Nel caso di nucleo familiare monocomponente ammesso alla procedura concorsuale con ISEE superiore a € 17.000,00 non rientrando in una situazione di disagio economico, non beneficia di un punteggio per tale fattispecie.

PERIODO DI RESIDENZA e/o ATTIVITA' LAVORATIVA

Periodo di residenza nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune di Genova		Periodo di residenza nella Regione	Periodo di residenza nel Comune di Genova	Punteggio
almeno 5 anni	e	almeno 8 anni		10
almeno 6 anni	e	almeno 8 anni		20
			almeno 4 anni	30
			almeno 6 anni	40

PUNTEGGIO PARTECIPAZIONE A BANDI PRECEDENTI

Attribuzione di punti 0.50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando fino ad un massimo di 5 punti.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1) Le situazioni riportate per le condizioni familiari ed abitative sono raggruppate in modo da escludere quelle tra loro incompatibili. I valori assegnati a ciascun gruppo di condizioni non possono superare 100.

2) L'indicatore del disagio economico viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare secondo la formula riportata al punto relativo alla situazione economica con le seguenti precisazioni:

a) nel caso di cui alla lettera b) del punto 5 dei criteri di cui alla DGR n. 613/2018 e nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari di cui ai punti 2) e 7) delle "condizioni familiari" si prende a riferimento il valore ISEE del nucleo familiare di provenienza di importo minore;

b) dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE del nucleo come indicato nel disagio, in tal modo, il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo;

3) Salvo che il presente bando pubblico non preveda diversamente, **sia i requisiti per l'assegnazione, sia le condizioni sono valutabili se posseduti alla data di pubblicazione dello stesso.**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere inoltrata improrogabilmente entro il 4 giugno 2020, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale;

La domanda, compilata e completa della documentazione richiesta, dovrà essere inserita in busta chiusa con l'indicazione del nome del mittente e del seguente indirizzo:

AL COMUNE DI GENOVA
Direzione Politiche della Casa
Ufficio Casa - Bandi ERP
c/o Archivio Generale - Ufficio Protocollo
Piazza Dante 10
16121 GENOVA

La domanda, con la modalità sopra indicata, deve essere inviata o presentata mediante:

1) a mezzo di raccomandata A.R. all'Ufficio Protocollo – Archivio Generale – Piazza Dante, 10 – 16121 Genova; in questo caso fa fede il timbro postale;

2) in busta chiusa direttamente all'Archivio Generale – Piazza Dante 10 (orario di ricevimento: da lunedì al venerdì dalle h. 8,30 alle h. 12,30. Mercoledì orario continuato dalle h. 8,30 alle h. 15,30);

È consentito l'invio della domanda anche tramite posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica comunegenova@postemailcertificata.it. In tal caso, **a pena di esclusione**, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda; in questo caso fa fede la data di invio della e-mail.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E LORO PUBBLICIZZAZIONI

1. Graduatoria provvisoria

L'Ufficio Casa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Comunale n. 34 del 28/6/2016 e s.m.i., forma la graduatoria provvisoria sulla base di quanto dichiarato e documentato e provvede:

- all'affissione all'Albo Pretorio comunale (Via Garibaldi,9) per 30 giorni;
- alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali del Comune di Genova e di A.R.T.E.;
- all'invio in formato elettronico a:

- Municipi del Comune di Genova;
- Distretti Sociali;
- Sportelli del Cittadino
- Comuni del Bacino di Utenza H.

La consultazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 comma 4 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che esclude la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alla "situazione di disagio economico – sociale degli interessati".

Di conseguenza **la pubblicazione** delle graduatorie provvisoria e definitiva sarà **anonimizzata**, ovvero viene sostituito il nominativo dell'aspirante assegnatario con **il codice identificativo della propria domanda**.

Prima dell'approvazione della predetta graduatoria provvisoria l'Ufficio Casa invierà una comunicazione scritta a tutti coloro che presentano domanda per la prima volta contenente il **codice identificativo** mentre **per i partecipanti che hanno presentato domanda nei bandi precedenti il codice identificativo rimane invariato.**

Tale codice **dovrà essere conservato con molta cura** perché consentirà di ritrovare, all'interno di ciascun elenco delle prossime graduatorie provvisoria e definitiva, il proprio nominativo, il punteggio e la posizione assunta.

I partecipanti, qualora lo desiderino, possono ricevere via e-mail le informazioni dettagliate relative al punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria e successivamente in quella definitiva, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: bandierp@comune.genova.it indicando i propri recapiti:

- Nome, Cognome e codice identificativo;
- Data e luogo di nascita;
- Codice fiscale;
- Residenza;
- Recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della graduatoria provvisoria **è ammesso ricorso amministrativo in opposizione, da inviare secondo le modalità previste alla voce "Modalità di presentazione della domanda"**, alla Direzione Politiche della Casa – Ufficio Casa – Bandi Erp – via Di Francia, 1 – 16149 Genova.

2. Graduatoria Definitiva

Il Comune, conclusa la fase dell'esame delle eventuali opposizioni, approva la **graduatoria definitiva**, e provvede secondo le modalità stabilite al punto 1 della voce "Formazione delle graduatorie e loro pubblicizzazione".

La consultazione della graduatoria definitiva e contestuale esito della domanda avverrà con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui al punto 1 della voce "Formazione delle graduatorie e loro pubblicizzazione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della graduatoria definitiva **è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria;** trascorso tale periodo, la suddetta graduatoria diviene inoppugnabile e quindi efficace a tutti gli effetti.

La nuova graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

3. L'acquisizione di ogni informazione, relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva, è responsabilità degli interessati che possono avvalersi di tutti gli strumenti già illustrati al precedente punto 1 della voce "Formazione delle graduatorie e loro pubblicazione".

COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI

Le comunicazioni in ordine all'esito della graduatoria provvisoria e definitiva del bando di concorso per l'anno 2020, saranno rese note mediante pubblicazione con valenza di notifica a tutti gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 69/2009 esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Genova (www.comune.genova.it), cliccando nella parte in alto della home page "in evidenza" nonché su quello dell'A.R.T.E. di Genova (www.arte.ge.it).

Non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale, fatta salva ogni opportuna valutazione da parte dell'Ufficio Casa.

È comunque cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'Ufficio Casa ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.

MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI

1. L'Ufficio Casa provvede all'assegnazione dell'alloggio secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Il provvedimento di assegnazione dell'alloggio di ERP è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nella procedura dal presente bando pubblico. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione della posizione del partecipante utilmente collocato nella graduatoria definitiva.

L'aspirante assegnatario può rinunciare alla proposta di assegnazione solo in presenza di valide motivazioni così come indicato nell'art.6 comma 7 del Regolamento n. 34 del 28/6/2016 e s.m.i.

2) L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) il rispetto del rapporto tra numero di vani e composizione del nucleo familiare desumibile dalla tabella riportata al punto 12;

b) gli alloggi ubicati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti a nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l'assegnazione di tale alloggio;

3) Nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 bis dell'art. 8 della L.R. 10/2004 e s.m.i.:

a) **una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare** è destinata ai soggetti indicati al comma 01 del medesimo articolo alla lettera a) nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta (trattasi di nuclei con ISEE non superiore a € 3.000,00);

la rimanente quota degli alloggi viene assegnata ai soggetti indicati al ridetto art. 8 comma 01 della L.R. 10/2004 e s.m.i. lettere da b) a K) sulla base dell'ordine stabilito nel presente bando di concorso.

L'ordine di priorità della categoria di appartenenza è individuato come segue:

- b) nuclei familiari in condizioni abitative improprie;
- c) nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio;
- d) anziani ultrasessantacinquenni;
- e) nuclei familiari con presenza di soggetti disabili;
- f) nuclei familiari con presenza di malati terminali;
- g) persone sole con minori;
- h) giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli;
- i) genitori separati o divorziati;
- j) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione
- K) appartenenti alle Forze dell'Ordine;

NUOVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Nella fase di assegnazione una quota non superiore al 50% degli alloggi che si renderanno disponibili dovrà essere assegnata ai nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta di cui al punto a).

La restante quota di alloggi dovrà essere assegnata, uno per ogni categoria, scorrendo l'ordine della priorità delle stesse partendo dalla lettera b) fino alla lettera k).

Per i rimanenti alloggi assegnabili alle categorie di cui sopra si precisa che prima di poter accedere nuovamente all'assegnazione alla categoria b) dovranno essere soddisfatte tutte le categorie fino alla lettera k)

Nell'ambito della categoria di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con punteggio più elevato.

Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

4) L'assegnazione è comunicata, a cura dell'Ufficio Casa, agli aventi diritto.

5) Al fine di abbreviare i termini dell'assegnazione, il Comune d'intesa con A.R.T.E. di Genova ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria di importo inferiore a € 5.000,00 con le modalità stabilite dall'art. 10 del Regolamento comunale n. 34 del 28/6/2016 e s.m.i.. La non accettazione della proposta di un alloggio di cui sopra non è motivo di decadenza dalla graduatoria.

6) Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede di A.R.T.E. di Genova, nel giorno indicato a mezzo lettera raccomandata o altra forma di notifica, per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento. Successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, A.R.T.E. procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

7) L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni, salvo proroga da concordarsi con A.R.T.E. di Genova a seguito di istanza motivata. L'inosservanza di detto termine comporta la decadenza dall'assegnazione, a tal fine l'A.R.T.E. di Genova comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio.

8) Gli assegnatari possono esprimere la propria disponibilità, in fase di assegnazione, ad aderire ad un progetto di coabitazione sociale sostenuto dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, con le modalità stabilite dall'art. 8 del Regolamento comunale n. 34 del 28/6/2016 e s.m.i..

OBBLIGHI E SANZIONI

1. Il Comune di Genova potrà effettuare idonei controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute. Il dichiarante, nel caso emergessero affermazioni false, decadrà dalla graduatoria e, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere denunciato all'Autorità giudiziaria competente. La principale disciplina alla quale fare riferimento è quella stabilita dagli artt. 38, 46, 47, 71, 75 e 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con d.p.r. 445/2000.

2. Gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo di fornire all'A.R.T.E. di Genova i dati anagrafici e quelli di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso pubblico, si fa riferimento alla L.R. 10/2004 e s.m.i., alla D.G.R. 613/2018 nonché al Regolamento comunale n. 34 del 28/6/2016 e s.m.i.

Si attesta che il presente Bando sarà realizzato nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti verranno pertanto trattati nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/2003.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente Bando sarà pubblicato per 92 giorni sia sul sito del Comune di Genova che all'Albo Pretorio del Comune di Genova. Sarà altresì trasmesso per la relativa pubblicazione alla Regione Liguria, ai Comuni dell'intero bacino di utenza "H" ed alla Prefettura di Genova. Inoltre potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e dell'A.R.T.E. (www.arte.ge.it).

Svolgeranno attività di supporto alla compilazione delle domande, le seguenti Associazioni Sindacali degli Inquilini:

SICET	Piazza Campetto 10	010 2470537 / 010 2473260
SUNIA	Via Milano 40 B	010 5960414
UNIAT	Piazza Colombo 4/9	379 1467110
AN.IAG	Piazza Colombo 1/8	347 3841624
FEDER-CASA	Via Fiasella 3/9	349 6358188

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Rosa Calamita.

Genova

IL DIRETTORE
Dott.ssa Paola Vinelli